



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Direzione generale

Direzione centrale acquisti

Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo

Direzione centrale per l'organizzazione digitale

Circolare n. 28

Roma, 3 luglio 2020

Al Dirigente generale vicario  
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali  
e p.c. a: Organi istituzionali  
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo  
Organismo indipendente di valutazione della performance  
Comitati consultivi provinciali

## Oggetto

Istruzioni operative per la gestione dei debiti commerciali e per la trasmissione telematica dei dati alla Piattaforma di certificazione dei crediti. Parziale modifica della circolare Inail del 25 novembre 2014, n.54.

## Quadro normativo

- // **Decreto - legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:** "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Art. 9, commi 3-*bis*, 3-ter.
- // **Decreto - legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:** "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento". Art. 12, commi 11 *quarter* e 11 *quinqies*.
- // **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33:** "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Art. 33, comma 1.
- // **Decreto - legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64:** "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali". Art. 7.
- // **Decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89:** "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale". Art. 27.

/// **Legge 30 dicembre 2018, n. 145:** "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". Art. 1, commi 861 e 867.

/// **Legge 3 maggio 2019, n. 37:** "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018". Art. 5.

/// **Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione 3 aprile 2013, n.55:** "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

/// **Circolare Inail 25 novembre 2014, n. 54** "Istruzioni operative per la gestione dei debiti commerciali e per il rilascio delle certificazioni dei crediti".

## **Premessa**

Il vigente sistema dei pagamenti dei debiti commerciali nei confronti degli operatori economici si fonda su un'articolata disciplina legislativa che pone a carico delle pubbliche amministrazioni diversi obblighi da adempiere entro termini perentori, a pena di specifiche sanzioni in caso di ritardo o inadempimento, al fine di garantire ai titolari dei crediti tempi certi e rapidi nei relativi pagamenti e di assicurare trasparenza attraverso un monitoraggio permanente del processo di formazione ed estinzione dei debiti.

Tra i predetti obblighi, in questa sede, rilevano quelli previsti dagli articoli 7 e 7-bis<sup>1</sup> del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Il citato articolo 7, al comma 7-bis<sup>2</sup>, prevede l'obbligo di registrare nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (ora denominata piattaforma dei crediti commerciali - PCC; di seguito per brevità piattaforma elettronica) i dati dei pagamenti, in modo da garantire il tempestivo aggiornamento dello stato dei debiti.

L'articolo 7-bis pone a carico delle pubbliche amministrazioni l'obbligo di comunicare alla predetta piattaforma elettronica i seguenti dati:

- informazioni relative alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento, riguardanti debiti commerciali (comma 2);
- entro il 15 di ciascun mese, debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni (comma 4);

---

<sup>1</sup> Introdotto dall'art. 27, comma 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

<sup>2</sup> Comma introdotto dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.

- identificativi dei relativi titoli di spesa (mandati di pagamento) contestualmente all'ordinazione di pagamento (comma 5).

Il comma 3 dello stesso articolo 7-*bis* stabilisce, altresì, che, nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio, l'acquisizione dei dati delle fatture, completi delle informazioni di invio e ricezione, da parte della piattaforma elettronica, avvenga in modalità automatica.

Con la circolare Inail del 25 novembre 2014, n. 54, al fine di garantire che le Strutture dell'Istituto direttamente coinvolte adottassero comportamenti omogenei nella comunicazione dei dati alla PCC, furono emanate istruzioni operative redatte anche sulla base delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 giugno 2014, n. 21 e delle "Guide Utente P.A." (ora Guida PDF tutte le FAQ per la Pubblica Amministrazione)<sup>3</sup> pubblicate sulla piattaforma elettronica.

Le predette istruzioni operative prevedevano che i diversi uffici dell'Istituto che gestiscono rapporti commerciali aggiornassero costantemente i dati presenti sulla piattaforma elettronica rilevando puntualmente le operazioni corrispondenti alle fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali che, secondo quanto disposto dalla citata circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 giugno 2014, n. 21, sono così identificate: *invio, ricezione, contabilizzazione, pagamento, comunicazione dei debiti scaduti, certificazione dei crediti, anticipazione e/o cessione, compensazione*. Le ultime quattro operazioni erano da considerarsi eventuali.

La stessa circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato specifica che a seconda delle diverse fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali, sulla piattaforma elettronica per ciascun documento contabile devono essere puntualmente rilevati i dati relativi a uno dei seguenti stati di lavorazione: *inviato, ricevuto, respinto, contabilizzato, in scadenza, scaduto, certificato, pagato*.

Con la circolare Inail n. 54/2014 fu stabilito, inoltre, che, tra le procedure di trasmissione dei dati disponibili quali *immissione manuale, caricamento massivo e trasmissione telematica*, fossero utilizzate, in via provvisoria, le prime due, in attesa del rilascio di un'apposita applicazione che trasferisse telematicamente i dati necessari ad alimentare la piattaforma elettronica, traendoli dalle procedure informatiche di gestione.

Successivamente, la riforma del codice dei contratti pubblici del 2016 e ulteriori modifiche apportate allo stesso codice negli anni seguenti, hanno innovato, nell'ambito degli appalti di forniture servizi, le modalità di rilascio dei certificati di verifica di conformità e dei certificati di pagamento e hanno introdotto termini più stringenti per il pagamento delle fatture.

In particolare, l'art. 113-*bis* del codice dei contratti pubblici, come sostituito dall'articolo 5 della legge del 3 maggio 2019, n. 37, ha modificato i termini preesistenti di pagamento ponendo l'obbligo di liquidare le fatture entro trenta giorni dalla data di svolgimento e compimento delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

---

<sup>3</sup> Sul sito <http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml> nella sezione FAQ è possibile scaricare " Guida PDF tutte le FAQ per la Pubblica Amministrazione".

Inoltre l'aggiornamento costante e puntuale dei dati dei pagamenti delle fatture sulla piattaforma elettronica è divenuto ancor più necessario per effetto delle disposizioni contenute nei commi 861 e 867, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), le quali stabiliscono che l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui rilevato alla fine di ciascun esercizio<sup>4</sup> e l'indice di tempestività dei pagamenti, calcolato sulla base dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, siano elaborati esclusivamente mediante la piattaforma elettronica (PCC).

In sostanza, la PCC costituisce l'unica modalità di gestione e monitoraggio delle diverse fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche e l'esclusiva fonte dalla quale estrarre i dati relativi ai ritardi dei pagamenti e allo stock del debito.

Al fine di evitare disallineamenti tra il debito effettivamente esistente nelle procedure informatiche dell'Istituto e quello registrato nella piattaforma elettronica e l'eventuale applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dai commi 862 e 864<sup>5</sup> del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, è stato realizzato un nuovo applicativo, denominato: "Sistema di comunicazione alla piattaforma elettronica PCC", (SCPCC) che entrerà in produzione dal **20 luglio 2020** e che consentirà la comunicazione telematica massiva dei dati relativi alle fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali tramite Web Services e garantirà la massima tempestività nell'aggiornamento della stessa piattaforma elettronica. Tale sistema di comunicazione, consentirà anche di gestire le fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali liquidati mediante le procedure GraiTerzi e Contabilità integrata (Manuale).

Nell'ambito dell'applicativo Ciclo Passivo, invece, dalla predetta data saranno rilasciate nuove e specifiche funzionalità per la gestione diretta delle fasi del ciclo di vita del debito in modalità integrata con il Sistema di comunicazione alla piattaforma elettronica PCC (SPCC).

Sempre dalla stessa data sarà disponibile una nuova versione del Cruscotto di fatturazione dell'Istituto che acquisirà contestualmente in modalità integrata dalla procedura Ciclo Passivo e dal nuovo Sistema di comunicazione (SCPCC) tutti i dati relativi ai debiti commerciali al fine di consentire alle Strutture interessate un continuo monitoraggio sullo stato di lavorazione dei propri documenti contabili.

---

<sup>4</sup> L'articolo 1, comma 861, della legge del 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha stabilito che i tempi di pagamento e ritardo siano elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (di seguito PCC). L'articolo 1, comma 867, della legge del 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) ha istituito l'obbligo a carico delle amministrazioni pubbliche di comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (di seguito PCC), l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

<sup>5</sup> L'articolo 1, comma 859, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha istituito due ulteriori obblighi a carico delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- a) ottenere in ciascun esercizio una riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente
- b) conseguire un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

I commi 862 e 864, dello stesso articolo 1, prevedono a carico delle amministrazioni che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 859, l'obbligo di stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, nonché di ridurre i costi di competenza per consumi intermedi.

Il passaggio da una modalità di invio manuale dei dati alla piattaforma elettronica (PCC) alla modalità telematica mediante il citato Sistema di comunicazione (SCPCC), unitamente alle modifiche normative introdotte in tema di fatturazione e pagamento, hanno richiesto un'attività di revisione della circolare Inail del 25 novembre 2014, n. 54.

In esito alla predetta attività risulta necessaria l'integrale sostituzione dei paragrafi 3.4 *Gestione delle comunicazioni mensili dei debiti* e 3.5 *Gestione dei debiti commerciali e delle relative fatture* con il paragrafo 1 della presente circolare.

Le disposizioni contenute nei rimanenti paragrafi della circolare Inail n. 54/2014 sono confermate.

Il complesso degli interventi realizzati e le istruzioni operative aggiornate faciliteranno gli operatori nella lavorazione dei documenti contabili (fatture, note di credito e note di debito) nell'ambito delle diverse procedure informatiche di gestione (Ciclo passivo, Graiterzi e Contabilità integrata - MAN-) consentendo la graduale definitiva coincidenza dei dati presenti sulla piattaforma elettronica (PCC) e il monitoraggio degli stati del ciclo di vita dei debiti commerciali.

## **1 Gestione dei debiti commerciali e delle comunicazioni mensili dei dati**

Nei paragrafi che seguono vengono diramate istruzioni operative sulla gestione documentale dei debiti commerciali e sul rispetto dei termini di scadenza dei relativi pagamenti per una corretta e uniforme formazione dei dati da comunicare alla piattaforma elettronica (PCC), la cui scrupolosa attuazione contribuirà alla riduzione dello stock dei debiti commerciali e al miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti.

### **1.1 Fasi 1 e 2: invio e ricezione dei debiti commerciali**

Come già specificato nella citata circolare Inail del 25 novembre 2014, n. 54, i documenti contabili (fatture, note di credito, note di debito) vengono trasmessi telematicamente dai fornitori attraverso il sistema di interscambio (SdI) alla piattaforma elettronica (PCC) che acquisisce, in un primo tempo, solo i dati che si riferiscono alle fasi di invio e ricezione contenuti nei documenti stessi.

L'operatore deve quotidianamente verificare sulla nuova versione del cruscotto di fatturazione, i documenti contabili pervenuti dal Sistema di interscambio, controllando in via prioritaria la presenza degli elementi essenziali di ciascun documento e ricorrendo alla restituzione dello stesso al fornitore emittente, sempre tramite lo SdI, solo nei casi tassativi di seguito indicati<sup>6</sup>

- documento riferito a un contratto non stipulato da alcuna Struttura dell'Istituto;
- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup), qualora previsto;

Nel secondo caso è opportuno che gli operatori informino via pec della restituzione del documento i fornitori interessati, esortandoli a sanare tempestivamente l'irregolarità riscontrata.

---

<sup>6</sup> I casi tassativi di restituzione allo S.d.I. sono stati individuati in analogia a quelli previsti negli atti dei lavori preparatori dell'emananda riforma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione 3 aprile 2013 n. 55, per il respingimento delle fatture elettroniche.

In nessun altro caso è consentita la restituzione dei documenti contabili ricevuti tramite il Sistema di Interscambio.

Non possono, pertanto, essere respinti documenti contabili che riportino un codice univoco ufficio (CUU) errato il cui pagamento è di competenza di una Struttura dell'Istituto differente da quella ricevente.

In tali casi la Struttura che riceve un documento che non è di propria competenza, dopo aver preventivamente informato la Struttura competente, può procedere direttamente alla relativa assegnazione mediante l'apposita funzionalità resa disponibile dalla nuova versione del cruscotto di fatturazione.

Al riguardo, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sopra indicate ponendo la massima attenzione nella valutazione dei casi di restituzione consentiti, i quali sono gli unici idonei a sospendere il decorso del termine di pagamento previsto per l'applicazione automatica degli interessi di mora<sup>7</sup>, considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, *non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento.*

Al termine delle fasi 1 e 2 i documenti contabili possono trovarsi nella piattaforma elettronica in uno dei seguenti stati: *inviato, ricevuto, respinto.*

## **1.2 Fase 3: contabilizzazione**

Ai sensi della normativa sopra illustrata, le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i debiti per i quali, nel mese precedente, sia stato superato *il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni* (articolo 7-bis, comma 4, del decreto legge n. 35/2013).

La norma sopra citata non ha specificato a quale dei quattro diversi criteri indicati dal comma 2, del citato articolo 4 del decreto legislativo 231/2002, occorre far riferimento per stabilire la data di decorrenza del termine di trenta giorni per il pagamento dei debiti commerciali<sup>8</sup>.

La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 25 giugno 2014, n. 21 al paragrafo 3.3 ha previsto al riguardo che: *La piattaforma elettronica (PCC) per provvede a segnalare automaticamente le fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal decreto*

---

<sup>7</sup> L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 prevede: *Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.*

<sup>8</sup> L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 prevede i seguenti termini:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

*legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

La piattaforma elettronica è stata impostata dal Ministero dell'economia e delle finanze in modo da calcolare in automatico il termine di scadenza dei debiti applicando il criterio di cui alla lettera a), del comma 2, del citato articolo 4, secondo cui il termine per il pagamento è di *trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente*.

Trattasi di un termine convenzionale, adottato anche ai fini del calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti, ma che non corrisponde a quello stabilito dall'articolo 113-*bis* del codice dei contratti pubblici che è di trenta giorni dalla data di svolgimento e compimento delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, come meglio specificato nel successivo paragrafo 1.3.

La piattaforma elettronica quindi segnala automaticamente i debiti in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nei documenti contabili ovvero comunicati dalle amministrazioni o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del citato D.lgs. n. 231/2002.

Contrariamente a quanto previsto al paragrafo 3.5 della circolare n. 54, è stato stabilito, allo scopo di scongiurare possibili errori e di favorire il completo allineamento delle procedure, di uniformarsi allo stesso criterio di calcolo utilizzato dalla piattaforma elettronica (PCC) e di inibire agli operatori la possibilità di inserire e/o modificare la data di scadenza di qualsiasi documento contabile.

Per i contratti ICT, saranno dettate specifiche istruzioni operative atte a permettere di gestire la più complessa articolazione dei termini di pagamento in conformità a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del codice dei contratti pubblici e dalla lettera b) del successivo paragrafo 1.3.

Pertanto il nuovo sistema SCPCC determina in automatico la data di scadenza dei debiti commerciali, aggiungendo trenta giorni alla data di ricezione della stessa dal sistema di interscambio (SdI).

Decorsi quindici giorni dalla data di ricezione del documento contabile e senza che sia intervenuto da parte del ricevente il rifiuto verso il sistema di interscambio (SdI), i documenti contabili si considerano accettati dall'Istituto e concorrono al calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti ed è pertanto necessario procedere con speditezza alla contabilizzazione ovvero al pagamento.

La contabilizzazione è una fase da attivare quando non si può procedere immediatamente alla liquidazione del debito e consiste nella gestione dei documenti che, come previsto dalla piattaforma elettronica (PCC), possono essere collocati nello stato di "non liquidabile" ovvero di "sospeso".

Con l'attivazione della predetta fase e la gestione degli stati "non liquidabile" e "sospeso", i documenti contabili vengono sottratti dal calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti.

Nell'ambito della procedura Ciclo Passivo la fase di contabilizzazione viene svolta direttamente sullo stesso applicativo, mentre per i debiti commerciali gestiti con le procedure "Graiterzi" e "Contabilità integrata (MAN)" la predetta fase deve essere attivata utilizzando il nuovo Sistema di comunicazione alla piattaforma elettronica PCC (SCPCC).

Al fine di adottare comportamenti univoci nella contabilizzazione dei documenti, si forniscono le seguenti indicazioni che individuano le fattispecie in base alle quali

utilizzare le diverse causali previste dalla piattaforma elettronica PCC per ciascuno stato del debito:

- a) fatture o note di credito che momentaneamente non possono essere liquidate e, quindi, in stato non liquidabili:

Azione	Stato	Causale	Indicazioni
CO	NOLIQ	NCRED	Da utilizzare quando il documento pervenuto è una nota di credito.
CO	NOLIQ	ATTNC	Da utilizzare quando il documento pervenuto è una fattura che deve essere compensata in modo totale o parziale da una nota di credito non ancora pervenuta. Nel caso in cui la nota di credito compensi la fattura in modo parziale, quest'ultima dovrà essere successivamente posta in liquidazione.
CO	NOLIQ	CONT	Da utilizzare quando il documento pervenuto sia stato dichiarato non liquidabile per effetto di un contenzioso concluso in via definitiva.
CO	NOLIQ	DNC <sup>9</sup>	Da utilizzare quando il documento pervenuto è una fattura o una nota di credito che si riferisce a debiti di natura non commerciale (DNC).
CO	NOLIQ <sup>10</sup>		Tale stato viene inserito automaticamente dai sistemi INAIL per le c.d. autofatture (per esempio le fatture emesse dal Centro Protesi Vigorso di Budrio o dal Centro di riabilitazione di Volterra).

<sup>9</sup> Il flusso per le fatture o le note di credito di natura non commerciale attualmente non è gestito tramite web Services, perché il sistema PCC acquisisce i dati di tali fatture sono attraverso l'invio manuale o massivo mediante il modello 003.

<sup>10</sup> In automatico verrà impostato lo stato NOLIQ anche per tutte le fatture che riportano il codice fiscale dell'Inail sia come ente Emittente della fattura che come Beneficiario della medesima le c.d. autofatture.

b) fatture o note di credito in stato sospese:

Azione	Stato	Causale	Indicazioni
CO	SOSP	ATTESECOLL	Da utilizzare quando il documento è una fattura pervenuta prima che sia stato emesso il certificato di conformità e/o il certificato di pagamento.
CO	SOSP	CONT	Da utilizzare quando il documento pervenuto è una fattura relativa a un debito contestato per il quale è in corso un contenzioso di qualsiasi tipo ovvero al rispetto da parte della P.A. di specifici adempimenti normativi che sospendono i termini di decorrenza del pagamento (es. irregolarità del DURC, ecc.)

I documenti contabili pervenuti che non si riferiscono ad alcun contratto stipulato dall'Istituto, non restituiti tramite il Sistema di Interscambio entro quindici giorni dalla ricezione e non associabile ad alcun applicativo devono essere gestiti direttamente con il nuovo sistema di comunicazione (SCPCC) inserendo come stato "NOLIQ" e causale "ATTNC", se si tratta di una fattura ovvero causale "NCRED", se si tratta di una nota di credito.

In tali casi è necessario comunicare all'operatore economico che ha emesso il documento contabile che lo stesso non è liquidabile per insussistenza di un contratto stipulato, chiedendo eventualmente una nota di credito se il documento è una fattura.

Al termine della fase 3 ciascun documento contabile può trovarsi sulla piattaforma elettronica nello stato di *contabilizzato* ovvero in *scadenza*, nel caso in cui non siano state attivate le predette causali o siano stati superati i termini di scadenza, in base ai dati presenti nelle fatture stesse o ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002.

### **1.3 Fase 4: pagamento**

Se il debito risulta regolare occorre procedere tempestivamente alla relativa liquidazione avendo cura che il mandato sia contabilizzato prima della scadenza del termine di pagamento.

Al riguardo si ribadisce che il termine di pagamento dei debiti commerciali da tenere in considerazione è quello stabilito dall'art. 113-*bis*, comma 2, del codice dei contratti pubblici, (trenta giorni dalla data di svolgimento e compimento delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità delle prestazioni contrattuali) e non quello di cui all'articolo 4, comma 2, del D.lgs. n. 231/2002 (trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura), il quale è stato istituito allo scopo di individuare la

data da cui far decorrere automaticamente gli interessi di mora<sup>11</sup> ed è stato adottato dalla piattaforma elettronica (PCC) e, per uniformità, dal Sistema di comunicazione dei dati dell'Istituto (SCPCC), per l'individuazione dei debiti scaduti e per il calcolo dell'Indice di tempestività dei pagamenti.

In sintesi per l'estinzione dei debiti commerciali devono essere osservati i seguenti termini di scadenza, ai sensi del citato art. 113-*bis* del codice dei contratti pubblici:

- a) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità e, comunque, entro un termine non superiore a **sette giorni** dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'operatore economico (comma 2, primo periodo);
- b) il relativo pagamento è effettuato nel termine di **trenta giorni** decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche (comma 2, secondo periodo);
- c) quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a **trenta giorni** dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (comma 3)<sup>12</sup>.

Al fine di gestire in modo univoco la comunicazione del pagamento si evidenziano le seguenti modalità di calcolo e di estrazione dei dati dalle procedure di gestione dell'Istituto per la trasmissione alla piattaforma elettronica (PCC):

- l'"importo pagato" è calcolato al netto della ritenuta Iva (*split payment*) e al lordo della ritenuta di garanzia e di altre eventuali tipologie di trattenute quali per esempio "Agenzia delle entrate - riscossione", "Trattenute Sostitutive Dipendenti";
- nel caso di fatture alle quali risultano applicate penali, l'importo pagato è calcolato al lordo dell'importo della penale;
- nel campo "Estremi Impegno" è riportato il numero di Cofin dell'impegno di riferimento della spesa collegato al documento;
- nel campo "Numero Mandato di Pagamento" è riportato il numero di Cofin del mandato di pagamento approvato e contabilizzato collegato al documento. Per le fatture pagate con RID, al momento, nel suddetto campo è riportato l'acronimo RID;
- nel campo "Data Pagamento" è riportata la data di contabilizzazione del mandato di pagamento. Per le fatture pagate con RID è indicata come data di pagamento la data di scadenza della fattura;

---

<sup>11</sup> Il decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 emesso in attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha introdotto una disciplina punitiva per chi ritarda nei pagamenti, stabilendo da un lato che, salvo diverso accordo, il termine per il pagamento nelle transazioni commerciali sia di trenta giorni e, dall'altro, che, in caso di ritardato pagamento gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento

<sup>12</sup> Tali disposizioni sono contenute nell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, cui fa espresso rinvio il comma 3 dell'art. 113-*bis*.

- nel campo "Id Fiscale Iva beneficiario" è indicato il codice fiscale dell'effettivo destinatario del mandato di pagamento (il beneficiario potrebbe essere diverso dall'intestatario della fattura, si pensi per esempio ai casi di cessione del credito o di pagamenti di fatture in RTI);
- nel caso di fatture il cui importo è pagato all'Agenzia delle entrate – riscossione, nel campo beneficiario è indicato l'emittente della fattura.

Al termine della fase 4 ciascun documento contabile può trovarsi sulla piattaforma elettronica nello stato di *pagato*.

#### **1.4 Fase 5: comunicazione dei debiti scaduti**

Ai sensi della normativa sopra illustrata, le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i debiti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

La piattaforma elettronica segnala automaticamente i debiti in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nei documenti contabili o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 231/2002.

I debiti il cui termine di pagamento è scaduto e per i quali non sono stati comunicati i pagamenti confluiscono, nella "*Comunicazione dei debiti scaduti*", che la piattaforma elettronica produce automaticamente il giorno 15 di ciascun mese.

Con la comunicazione dei debiti scaduti, le fatture vengono poste nello stato scaduta.

#### **1.5 Comunicazione dei dati**

Dal 20 luglio p.v. la comunicazione dei dati relativi agli stati di lavorazione dei documenti contabili verrà effettuata tempestivamente in modalità automatica dalla Direzione centrale per l'organizzazione digitale.

Al fine di consentire le attività propedeutiche all'allineamento delle base dati tra i sistemi informativi Inail e la piattaforma elettronica (PCC) è necessario che a partire dal 6 luglio 2020 non si proceda ad alcuna attività sulla citata piattaforma.

Infatti, da tale data la Direzione centrale per l'organizzazione digitale procederà a scaricare dalla piattaforma elettronica (PCC) i documenti contabili, dal 2014 in poi, che risultano nello "stato ricevuti" ovvero quei documenti per i quali non risulti comunicata alla PCC alcuna informazione sullo stato dei debiti commerciali.

Dall'avvio dell'applicativo per la comunicazione dei dati alla (SCPCC), ciascuna Struttura non dovrà più intervenire sulla piattaforma elettronica (PCC) ma dovrà esclusivamente utilizzare il predetto applicativo ovvero la procedura "Ciclo passivo" come sopra specificato.

Le Strutture dovranno gestire in modalità manuale intervenendo direttamente sulla predetta piattaforma solo i documenti commerciali di propria competenza, che alla data del 6 luglio si trovano nello stato "in lavorazione" e pertanto non scaricati dalla Direzione centrale per l'organizzazione digitale.

Il Direttore generale  
f.to Giuseppe Lucibello